

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Andrea Giudici per un'effettiva pubblicità delle udienze e delle sentenze delle autorità giudiziarie nel Cantone Ticino

del 13 febbraio 2012

A norma dell'art. 30 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.) l'udienza e la pronuncia della sentenza di tutte le autorità giudiziarie svizzere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. Anche secondo l'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ogni persona ha diritto a una pubblica udienza e la sentenza deve essere resa pubblicamente. Disposizioni analoghe si trovano nelle leggi di procedura applicabili ai casi concreti.

L'esigenza della pubblicità dei tribunali è un principio cardine del III potere e di una società che si vuole democratica. Da un lato perché i cittadini hanno la possibilità concreta di vedere, percepire e toccare con mano l'attività dei tribunali, da un altro lato perché deve essere impedito ai giudici di rendere l'attività giudiziaria ermetica (al pari di un'autorità amministrativa) e incontrollata (cosiddetta *Kabinettjustiz*; DTF 137 I 16 consid. 2.2 pag. 19).

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Tribunale federale svizzero hanno già avuto modo di precisare la portata della pubblicità e del suo carattere pratico e non solo dogmatico-simbolico. Essa ha una molteplice valenza:

- 1) ogni udienza va preavvisata con un certo anticipo e adeguatamente, indicando luogo, ora e oggetto della vertenza, affinché il pubblico possa rendersi conto della tenuta di una seduta, che deve svolgersi in una sala sufficientemente capiente (sentenza CEDU n. 35115/97 del 14 dicembre 2000 in re Riepan c./ Austria);
- 2) tutte le decisioni finali (sentenze e stralci) vanno depositate, dopo essere state rese, in forma non anonimizzata alla cancelleria del Tribunale per un determinato periodo (art. 27 e 59 cpv. 3 LTF e 60 Regolamento TF [RTF]; DTF 133 I 106 consid. 8.2 pag. 109);
- 3) in ogni caso le autorità giudiziarie devono informare il pubblico della loro attività, pubblicando costantemente, se del caso in forma anonimizzata, e in tempi ragionevoli tutte le decisioni finali, ivi compresi in determinati casi i decreti di accusa, i non luoghi e gli abbandoni (art. 59 LTF e 57-64 RTF; DTF 137 I 16 consid. 2.3 pag. 20; 133 I 106 consid. 8.3 pag. 109 e seg.).

Le norme convenzionali e costituzionali si limitano a stabilire i capisaldi dei primordiali diritti dei cittadini. Spetta poi al legislatore stabilire le modalità.

Il Tribunale federale svizzero pubblica gli avvisi delle udienze nel proprio sito internet (<http://www.bger.ch/index/federal/federal-inherit-template/federal-meeting.htm>) e deposita i dispositivi in forma non anonimizzata nei 30 giorni nella sala di aspetto di Mon Repos. Le decisioni finali sono pubblicate nel sito internet in forma completa e anonimizzata di regola in un'apposita rubrica (<http://www.bger.ch/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000neu.htm>) entro 5 giorni dal ritiro postale da parte delle parti. Analogamente il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale e molti Cantoni.

Nel Cantone Ticino le norme legali in materia di pubblicità sono sparse e assai generiche. Non si è sviluppata peraltro alcuna prassi. Solo i dibattimenti penali delle Assise criminali e correzionali e del Tribunale di appello sono preannunciati nell'Internet (<http://www4.ti.ch/index.php?id=22343>). Non risulta peraltro che sia prevista una forma di deposito. La

pubblicazione delle sentenze nell'Internet in forma anonimizzata è eccessivamente ritardata (di regola passano sei mesi nel migliore delle ipotesi) e non completa. È opportuno rimarcare che non bisogna in alcun modo essere indotti nel cercare un ipotetico interesse del cittadino ad essere informato di un'udienza o di una sentenza. È la natura stessa del nostro ordinamento statale a imporre la pubblicità, come è il caso per le sedute del Gran Consiglio e a definirlo prevalente (DTF 137 I 16 consid. 2.3 pag. 20).

La situazione è particolarmente carente. Proprio ora che il Cantone si è dotato di una legge sulla trasparenza, parallelamente difetta quella necessaria cultura della pubblicità, peraltro imposta da tutte le norme fondamentali. Il quadro attuale nel Cantone Ticino impone al legislatore di regolare particolarmente i dettami convenzionali e costituzionali al fine di individuare disposizioni uniformi valide per tutto il Cantone, migliorando contestualmente l'attuale piattaforma informatica (<http://www.sentenze.ti.ch>). Solo mediante una giusta e costante informazione, che avvicina in maniera corretta il cittadino alla Giustizia, si potrà infondere maggiore fiducia e dare ulteriore considerazione ai nostri magistrati, che innanzitutto, prima di ogni cosa, sono *pubbliche* autorità nel senso genuino del termine.

Nel quadro dell'esame di questa iniziativa potrebbe inoltre essere auspicabile valutare l'estensione della pubblicità alle deliberazioni in circostanze particolari di interesse pubblico (es. ricorsi sulle votazioni e le elezioni popolari o quando è in gioco l'incostituzionalità del diritto cantonale) a ulteriore garanzia e prestigio dei nostri tribunali nei confronti dell'intera cittadinanza, che in definitiva è il Sovrano.

Per queste ragioni, vi chiedo di accogliere la presente iniziativa come segue:

1. introduzione nella legislazione cantonale di chiare disposizioni atte a regolare l'informazione di tutte le udienze dinanzi alle autorità giudiziarie del Cantone (avviso all'albo del rispettivo tribunale e tramite Internet);
2. introduzione nella legislazione cantonale della base legale riguardante l'obbligo di deposito nella cancelleria del rispettivo tribunale dei dispositivi di tutte le decisioni finali in forma non anonimizzata e la pubblicazione in tempi brevi (5 giorni dalla ricezione da parte delle parti) nell'Internet della forma anonimizzata (compresi decreti di accusa, abbandoni, non luoghi motivati e decisioni del Servizio ricorsi CdS).

Andrea Giudici